

Con il suo terzo motivo la ricorrente invoca l'errata applicazione da parte del Tribunale delle norme in materia di prescrizione delle azioni e la violazione del principio dell'autorità della cosa giudicata, in quanto il Tribunale, nella sua sentenza, le opporrebbe atti interruttivi della prescrizione, mentre risulterebbe chiaramente dalla decisione iniziale della Commissione, adottata nel 1994, che la ricorrente sarebbe espressamente indicata non partecipare all'infrazione.

Con il suo quarto motivo la ricorrente fa infine valere che la sentenza del Tribunale ha violato i suoi diritti della difesa, poiché essa è viziata da un difetto di motivazione quanto alla durata particolarmente lunga della procedura, che le ha impedito di apportare ancora gli elementi di prova necessari a inficiare la presunzione di responsabilità a suo carico. Inoltre, la sentenza del Tribunale violerebbe l'autorità di cosa giudicata acquisita dalla sentenza 2 ottobre 2003, causa C-176/99 P, ARBED/Commissione, che conclude per l'annullamento della decisione della Commissione, nella parte che concerne la ricorrente.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Városi Bíróság l'8 giugno 2009 — Procedimento penale a carico di Emil Eredics e altri

(Causa C-205/09)

(2009/C 205/34)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Szombathelyi Városi Bíróság

Imputato nella causa principale

Emil Eredics e altri

Questioni pregiudiziali

1) Il Szombathelyi Városi Bíróság si chiede, nel contesto del procedimento penale per il quale è stato adito, se un «soggetto diverso dalla persona fisica» rientri nella nozione di «vittima» nell'accezione di cui all'art. 1, lett. a), della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI, in relazione all'interesse a garantire che sia promossa la mediazione tra la vittima e l'autore del reato nell'ambito dei procedimenti penali, prevista all'art. 10 della decisione quadro del Consiglio, al fine di precisare e integrare, al contempo, la sentenza emanata dalla Corte il 28 giugno 2007 nella causa C-467/05, Dell'Orto.

2) Il giudice del rinvio si chiede, riguardo all'art. 10 della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI, ai sensi del quale «[c]iascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell'ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura», se sia possibile interpretare la nozione di «reati» nel senso che riguarda tutti i reati accomunati da un elemento materiale, stabilito dalla legge, sostanzialmente identico.

3) Se l'espressione «[c]iascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell'ambito dei procedimenti penali (...)» di cui all'art. 10, n. 1, della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI possa essere interpretata nel senso che il soddisfacimento da parte della vittima e dell'autore del reato dei presupposti relativi alla mediazione è possibile quantomeno fino a che non sia adottata una decisione di primo grado, ossia nel senso che il presupposto della confessione sui fatti nell'ambito del procedimento giudiziario, una volta concluse le indagini, fatto salvo il soddisfacimento degli altri presupposti richiesti, è conforme all'obbligo di promuovere la mediazione.

4) Per quanto riguarda l'art. 10, n. 1, della decisione quadro del Consiglio 2001/220/GAI il giudice del rinvio si chiede se l'espressione secondo cui «[c]iascuno Stato membro provvede a promuovere la mediazione nell'ambito dei procedimenti penali per i reati che esso ritiene idonei per questo tipo di misura» implichi garantire un accesso generale alla possibilità di mediazione nelle cause penali, fatto salvo il soddisfacimento dei presupposti richiesti a priori, senza possibilità di interpretazione. Quindi, ove la questione debba essere risolta in senso affermativo, l'esistenza di un presupposto ai sensi del quale «(...) tenuto conto della natura del reato, del tipo di mediazione nonché della persona sottoposta alle indagini, lo svolgimento del procedimento giudiziario possa essere omesso o vi sia ragione di ritenere che il giudice terrà conto del ravvedimento operoso al momento della determinazione della pena» sia conforme alle disposizioni (presupposti) del citato art. 10.

Ricorso proposto il 9 giugno 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica slovacca

(Causa C-207/09)

(2009/C 205/35)

Lingua processuale: lo slovacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: K. Simonsson, A. Tokár, agenti)

Convenuta: Repubblica slovacca

Conclusioni della ricorrente

- dichiarare che, utilizzando i servizi di società che non sono riconosciute, ai sensi degli artt. 2 e 4 della direttiva 94/57/CE⁽¹⁾, ai fini dell'effettuazione delle ispezioni e dei controlli previsti all'art. 3 di tale direttiva, la Repubblica slovacca è venuta meno agli obblighi che le derivano dalla stessa direttiva.
- condannare Repubblica slovacca alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica slovacca ha utilizzato i servizi di società che non sono società di classificazione riconosciute ai sensi della direttiva 94/57/CE, e secondo le informazioni della Commissione non ha posto fine agli incarichi attribuiti a tali società. Inoltre, poiché la Repubblica slovacca non ha istituito un quadro normativo adeguato, affinché in futuro siano evitati gli eventuali incarichi di società di classificazione non riconosciute, esiste il rischio che si ripetano simili casi di non corretta applicazione della direttiva 94/57/CE, come quelli che sono oggetto del ricorso.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 22 novembre 1994, 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, L 319, del 12 dicembre 1994, pag. 20

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative d'appel de Nantes (Francia) il 10 giugno 2009 — Scott SA, Kimberly Clark SNC, attualmente Kimberly Clark SA/Ville d'Orleans

(Causa C-210/09)

(2009/C 205/36)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour administrative d'appel de Nantes

Parti

Ricorrente: Scott SA, Kimberly Clark SNC, attualmente Kimberly Clark SA.

Convenuta: Ville d'Orleans.

Questioni pregiudiziali

Se l'eventuale annullamento, da parte del giudice amministrativo francese, degli avvisi di liquidazione emessi ai fini del recupero

degli aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune⁽¹⁾ dalla Commissione delle Comunità europee il 12 luglio 2000, per violazione di norme di legge relative alla presentazione materiale di tali avvisi, sia tale, tenuto conto della possibilità per l'amministrazione competente di sanare l'irregolarità di dette decisioni, da ostacolare l'esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione delle Comunità europee 12 luglio 2000, in violazione dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE⁽²⁾.

⁽¹⁾ Decisione della Commissione 12 luglio 2000, 2002/14/CE, relativa all'aiuto di Stato concesso dalla Francia a favore di Scott Paper SA/Kimberly-Clark (GU 2002, L 12, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgerichts Hamburg (Germania) il 15 giugno 2009 — Barsoum Chabo contro Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(Causa C-213/09)

(2009/C 205/37)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: Barsoum Chabo

Resistente: Hauptzollamt Hamburg-Hafen

Questione pregiudiziale⁽¹⁾

Se l'importo supplementare di EUR 222/kg 100 di peso netto del prodotto, riscosso all'importazione di funghi conservati del genere *Agaricus* (sottovoce NC 2003 10 30), derivante dalla tariffa preferenziale e riservata a paesi terzi, non sia nullo per violazione del principio di proporzionalità.

⁽¹⁾ Relativa al regolamento (CE) della Commissione 27 ottobre 2005 n. 1719 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286, pag. 1).